

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3190

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FORCIERI, BARRILE, BERTONI,
BESOSTRI, BUCCIARELLI, CARPINELLI, CIONI,
CRESCENZIO, DE CAROLIS, DE MARTINO Guido, De
ZULUETA, GAMBINI, GIOVANELLI, LAURICELLA, LORETO,
MORANDO, MURINEDDU, NIEDDU, PAROLA, SARACCO,
SCIVOLETTO e VELTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1998

—————

Riforma del sistema elettorale del Parlamento

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 5

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge si propone di riformare il sistema elettorale per l'elezione del Parlamento che, pur mutato nel 1993 con l'abbandono dello scrutinio di lista proporzionale che aveva caratterizzato il primo quarantennio repubblicano, non è finora riuscito a realizzare compiutamente l'obiettivo che, anche per dare seguito alla chiara volontà popolare emersa con il voto sul *referendum* del 18 aprile 1993, si perseguiva: aumentare la stabilità degli esecutivi, rafforzando il collegamento fra questi ultimi e l'espressione del corpo elettorale, riducendo la discrezionalità con cui i partiti politici traducevano nell'indirizzo politico della nazione il mandato ricevuto dagli elettori. Un più immediato rapporto tra eletti ed elettori - attraverso l'istituto del collegio uninominale - e una evoluzione in senso bipolare del sistema dei partiti mediante l'uso della formula maggioritaria del turno unico, temperata dalla previsione di una quota di seggi da assegnare proporzionalmente - erano due passaggi funzionali a tale obiettivo.

Ora è il Parlamento che ha il compito di confermare e completare il carattere bipolare e maggioritario del nostro sistema istituzionale, l'unico in grado di assicurare stabilità ed efficienza alle istituzioni democratiche e permettere l'alternarsi di diverse coalizioni alla guida del Paese.

Con questa proposta si vuole altresì offrire un contributo alla discussione intorno a una possibile riforma del sistema elettorale, che è dai più ritenuta - pur non essendo tra le materie di competenza riservata della Commissione bicamerale - un indispensabile complemento di qualsiasi riforma costituzionale che riguardi la forma di governo.

Questo disegno di legge si ispira al modello noto come «francese», la cui struttura

mira a introdurre con alcune modifiche, tra cui la più rilevante consiste nel continuare a prevedere che un certo numero di seggi (il 10 per cento) sia assegnato in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito, al fine di temperare il carattere maggioritario del sistema e di garantire il cosiddetto «diritto di tribuna» e la presenza in Parlamento anche alle forze politiche minori che non intendano far parte dell'una o dell'altra coalizione.

Il modello seguito continua a basarsi sul collegio uninominale, ma prevede un secondo turno eventuale, nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta al primo, cui partecipano tutti i candidati che abbiano raggiunto una soglia minima percentuale di voti che in questo caso, si propone molto più bassa - il 6 per cento - del modello francese, in quanto si ritiene il sistema a doppio turno già di per se aggregante: la previsione di una soglia inferiore consente infatti di meglio tutelare il pluralismo politico ammettendo tutte le forze politiche che abbiano un minimo consenso elettorale a partecipare al secondo turno, e quindi anche alla possibilità di aderire alla formazione di schieramenti politici omogenei nella fase delle trattative politiche che intercorrono tra i turni. Nel secondo turno elettorale prevale infine il più votato.

Si potrà così ottenere, senza imposizioni, ma per scelta degli elettori e degli stessi candidati, un incentivo a compattare i consensi e quindi, sostanzialmente, a ridurre il numero dei candidati che possono scegliere di ritirarsi ed indicare al propri elettori il candidato «politicamente più vicino» da votare. Naturalmente, questi passaggi presuppongono una dinamica che in prima battuta vede partiti, movimenti, gruppi liberi di competere alla pari e quindi di «misurarsi»

nei confronti dell'elettorato, ciascuno con le proprie posizioni e rimarcando le differenze reciproche. In un secondo momento prevale invece l'accordo politico tra le formazioni più affini, operando una risistemazione dei partiti secondo uno schema bipolare.

Il vantaggio di questo sistema è di favorire le coalizioni, senza costringere a innaturali unificazioni preventive. L'accordo politico nazionale che viene stretto in vista dei ballottaggi equivale infatti a presentare agli elettori un vero e proprio «patto di governo» sul quale questi possano pronunciarsi. Si anticipa quindi la fase della formazione delle maggioranze permettendo agli elettori di votare - dopo aver votato al primo turno ciascuno per il proprio partito di riferimento - per il governo del Paese. Un altro vantaggio non secondario è poi che gli accordi politici che intervengono fra primo e secondo turno siano assunti sulla base di rapporti di forza realistici (perchè stabiliti dagli elettori nel primo turno) e non prestabiliti *a priori* al momento di presentare le candidature e, soprattutto, che tali accordi siano sottoposti al giudizio degli elettori.

Il sistema, in Francia, ha garantito la sopravvivenza del pluralismo politico, ma al tempo stesso ha favorito la nascita di coalizioni organiche, favorendo quindi stabilità politica. Ai partiti spetta stringere gli accordi nazionali in vista dei ballottaggi e ciò

permette di assegnar loro una funzione aggregante a carattere generale che evita il rischio del «notabilato».

Naturalmente, ogni modello richiede un adeguamento alle condizioni reali di un Paese per essere inserito efficacemente.

Per questo, nella presente proposta, il «modello francese» è temperato dalla previsione di assegnare il 10 per cento dei seggi con metodo proporzionale, secondo il sistema oggi in vigore per la quota proporzionale del Senato, con un particolare meccanismo di scorporo che favorisce le formazioni politiche minori nell'assegnazione di questi seggi.

Non è invece previsto un voto di lista, che oggi è previsto nel sistema elettorale della Camera, perchè sarebbe una distorsione rispetto a un sistema in cui il pluralismo è già garantito dal doppio turno «aperto» e dal recupero proporzionale.

Vengono inoltre previsti un meccanismo per consentire lo svolgimento di elezioni primarie nella scelta dei candidati - che, non rese obbligatorie, sono però incentivate in quanto sostitutive delle firme degli elettori a sostegno delle candidature - e nuove modalità di presentazione delle candidature nei collegi uninominali, che rafforzano i processi democratici nella vita dei partiti e la trasparenza delle loro scelte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modificazioni alla legge elettorale
della Camera)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. In ogni circoscrizione, il 90 per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

4. Qualora in un collegio nessun candidato abbia riportato la maggioranza prevista nel comma 3, nella seconda domenica successiva si procede ad un secondo turno di votazioni, a norma degli articoli 77, 77-bis e 77-ter, nel quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. In ogni circoscrizione, il 10 per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra gruppi di candidati concorrenti a norma dell'articolo 77-ter, comma 4: a tal fine il gruppo è formato dai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno in almeno un terzo dei collegi della circoscrizione».

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *I.* Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni che distinguono ciascuna candidatura. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale».

c) All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I partiti o i gruppi politici organizzati, nonchè i singoli candidati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature medesime. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la relativa denominazione».

d) il primo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato oppure da parte del candidato».

e) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *I.* La presentazione delle candidature è fatta per singoli candidati o per gruppi. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura

della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero, dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 2.500 e non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi, per le candidature in collegi nei quali abbiano il diritto al voto non più di 100.000 elettori, e da non meno di 3.000 e non più di 3.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi, per le candidature in collegi nei quali abbiano il diritto al voto non meno di 100.000 elettori. Il presente comma non si applica alle candidature di diritto risultanti dallo svolgimento di elezioni primarie secondo quanto previsto dal titolo X della presente legge.

5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti

all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

f) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Qualora in un collegio nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, l'Ufficio elettorale circoscrizionale comunica ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonchè ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che hanno ottenuto una percentuale di voti pari almeno al 6 per cento degli aventi diritto e, in ogni caso, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti».

g) dopo l'articolo 77 sono inseriti i seguenti:

«Art. 77-bis. - 1. La rinuncia a partecipare al secondo turno elettorale può essere presentata dal candidato all'ufficio elettorale circoscrizionale fino a sette giorni prima la data di svolgimento del secondo turno.

2. Entro lo stesso termine i candidati che non siano ammessi al secondo turno e quelli che intendano rinunciare al medesimo possono dichiarare all'Ufficio elettorale circoscrizionale la volontà di abbinare il proprio simbolo a uno dei candidati partecipanti al secondo turno, il quale, a pena di nullità, controfirma tale dichiarazione.

3. La dichiarazione di rinuncia di coloro che siano candidati di partiti o gruppi poli-

tici che abbiano depositato il proprio contrassegno al Ministero degli Interni può essere presentata dai rappresentanti designati.

Art. 77-ter. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati del secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. L'Ufficio elettorale circoscrizionale provvede quindi a determinare la cifra elettorale dei gruppi dei candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti al primo turno dai candidati che siano individuati dal medesimo contrassegno, detratto il numero di voti conseguiti al primo turno da quelli tra costoro che siano stati eletti al primo turno o al secondo turno. Successivamente determina la cifra individuale dei candidati non eletti, moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti al primo turno e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale di ogni gruppo per uno, due, tre, quattro, ... sino alla concorrenza del numero di seggi da assegnare, disponendo quindi in graduatoria decrescente un numero di quozienti pari a quello dei seggi. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti della graduatoria. A parità di quoziente, prevale il gruppo con la minore cifra elettorale complessiva. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti agli altri gruppi secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

5. Per ogni gruppo, sono quindi proclamati eletti i candidati del gruppo secondo l'ordine decrescente dato dalla cifra individuale. In caso di parità di cifra è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

6. Per quanto non specificamente previsto dagli articoli 77 e 77-bis, nonché dal presente articolo, per la preparazione del

procedimento elettorale, per la votazione e per lo scrutinio al secondo turno di votazioni si osservano le disposizioni previste per il primo turno, in quanto applicabili».

h) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri, salvo che esso cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, nel qual caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

6. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77-ter che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato dello stesso gruppo che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo».

Art. 2.

*(Modificazioni alla legge elettorale
del Senato)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio di ciascuna regione, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta è ripartito in collegi uninominali, pari al 90 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422».

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. In ciascun

collegio uninominale è eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora in un collegio nessun candidato abbia riportato tale maggioranza si procede, nella seconda domenica successiva, ad un secondo turno di votazioni, a norma degli articoli 15, 15-bis e 15-ter, nel quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. In ogni regione, il 10 per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra gruppi di candidati concorrenti a norma dell'articolo 15-ter, comma 3. Il gruppo è formato dai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno in almeno un quarto dei collegi della regione».

c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per singoli candidati o per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. La dichiarazione di presentazione delle candidature individuali può contenere l'indicazione di un delegato.

6. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 4.500 e non più di 5.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi, per le candidature in collegi nei quali abbiano il diritto al voto non più di 190.000 elettori, e da non meno di 5.500 e non più di 6.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi, per le candidature in collegi nei quali abbiano il diritto al voto non meno di 190.000 elettori. Il presente comma non si applica alle candidature di diritto risultanti dallo svolgimento di elezioni primarie secondo quanto previsto dal titolo X della presente legge.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

8. La documentazione relativa ai candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

9. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

d) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *I.* L'ufficio elettorale regionale proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, l'ufficio elettorale regionale comunica ai presidenti delle sezioni, alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, nonchè ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, che nella seconda domenica successiva a quella del primo, dovrà svolgersi un secondo turno di votazioni, a cui sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che hanno ottenuto una percentuale di voti pari almeno al 6 per cento degli aventi diritto e, in ogni caso, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti».

e) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis. - 1. La rinuncia a partecipare al secondo turno elettorale può essere presentata dal candidato all'ufficio elettorale regionale fino a sette giorni prima della data di svolgimento del secondo turno.

2. Entro lo stesso termine i candidati che non siano ammessi al secondo turno e quelli che intendano rinunciare al medesimo possono dichiarare all'ufficio elettorale regionale la volontà di abbinare il proprio simbolo a uno dei candidati partecipanti al secondo turno, il quale, a pena di nullità, controfirma tale dichiarazione.

3. La dichiarazione di rinuncia di coloro che siano candidati di partiti o gruppi politici che abbiano depositato il proprio contrassegno al Ministero dell'interno può essere presentata dai rappresentanti designati.

Art. 15-ter. - 1. L'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati del secondo turno di votazioni, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. L'assegnazione proporzionale dei seggi restanti viene effettuata secondo la seguente procedura:

a) l'ufficio elettorale regionale provvede a determinare, sulla base dei risultati del primo turno, la cifra elettorale dei grup-

pi di candidati, che è data dalla somma dei voti ottenuti da tutti i candidati che siano individuati dal medesimo contrassegno sottratti i voti ottenuti da quelli tra costoro che siano stati eletti al primo o al secondo turno, e la cifra individuale dei candidati non eletti, che viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti al primo turno;

b) l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ogni gruppo per uno, due, tre, quattro, ... sino alla concorrenza del numero di seggi da assegnare, disponendo quindi in graduatoria decrescente un numero di quozienti pari a quello dei seggi; i seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti della graduatoria; a parità di quoziente, prevale il gruppo con la minore cifra elettorale complessiva; se a un gruppo spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti agli altri gruppi secondo l'ordine della graduatoria di quoziente;

c) per ogni gruppo, sono quindi proclamati eletti i candidati del gruppo secondo l'ordine decrescente dato dalla cifra individuale; in caso di parità di cifra è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato a tutti i senatori proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, all'ufficio elettorale nazionale nonché alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Per quanto non specificamente previsto dagli articoli 15 e 15-bis, nonché dal presente articolo, per la preparazione del procedimento elettorale, per la votazione e per lo scrutinio al secondo turno di votazioni si osservano le disposizioni previste per il primo turno, in quanto applicabili.

f) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *I.* Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante un seggio

il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri, salvo che esso cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, nel qual caso il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

4. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

6. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77-ter che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato dello stesso gruppo che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo».

g) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - 1. Per l'esercizio del diritto di voto, per le operazioni dell'ufficio elettorale, per lo svolgimento delle elezioni primarie e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico del-

le leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, rimanendo assegnate all'Ufficio elettorale regionale le competenze assegnate dal citato testo unico all'Ufficio elettorale circoscrizionale».

Art. 3.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 18-bis, 19, 68, commi 3, 3-bis e 8, 83, 84 e 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonchè tutte le disposizioni e si riferiscono alle candidature di lista, al voto alla lista, agli scrutini relativi ai voti di lista, nonchè ogni altra disposizione relativa alle liste ed ai relativi candidati. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. Sono abrogati gli articoli 3 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 4.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per la Camera dei deputati nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, e un decreto

legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per il Senato nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276. Il Governo predispone gli schemi di decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli schemi di decreto legislativo, corredati dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove gli schemi si discostino dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora i decreti non fossero conformi al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni conseguenti a quanto previsto dalla presente legge. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le modificazioni conseguenti a quanto previsto dalla presente legge. Con i decreti di cui al presente comma saranno apportate le variazioni ai termini

del procedimento elettorale strettamente necessarie per garantire ai candidati un periodo di tempo sufficiente per effettuare gli adempimenti previsti, salvo il rispetto delle scadenze previste dalla Costituzione.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 4 continuano ad avere applicazione le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Elezioni primarie)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente titolo:

Titolo X - ELEZIONI PRIMARIE.

Art. 122. - *I.* Entro il ventesimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici designati ai sensi dell'articolo 17 possono presentare istanza all'Ufficio elettorale circoscrizionale per far svolgere elezioni primarie per la selezione

dei candidati alle elezioni in uno o più collegi della circoscrizione o della regione.

2. All'istanza dev'essere allegato l'elenco degli iscritti dei partiti o gruppi politici promotori.

Art. 123. - *1.* Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale convoca senza indugio una conferenza di servizi a cui partecipano il firmatario dell'istanza di cui all'articolo 122, un rappresentante del prefetto e un rappresentante delle amministrazioni comunali in cui si dovrebbero svolgere le elezioni primarie, ovvero, qualora si tratti di collegi compresi nel territorio di un comune in cui siano istituite circoscrizioni di decentramento amministrativo, un rappresentante delle circoscrizioni.

2. La conferenza stabilisce la data e le sedi in cui si svolgeranno le elezioni primarie.

3. Le elezioni primarie devono svolgersi in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il quindicesimo e il quinto giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature.

4. Le elezioni primarie si svolgono, di regola, in locali messi a disposizione dal partito o gruppo politico promotore, previa verifica della loro idoneità da parte della conferenza di servizi. In mancanza, o nel caso se ne ritenesse l'inidoneità, si svolgono, nelle città in cui siano istituite circoscrizioni di decentramento amministrativo, nelle sedi delle circoscrizioni o che il consiglio di circoscrizione individui; altrimenti, in sedi individuate dalle amministrazioni comunali interessate.

Art. 124. - *1.* Dal giorno successivo alla ricezione dell'istanza di svolgimento delle primarie e fino, al terz'ultimo giorno antecedente il loro svolgimento, i cittadini del collegio elettorale non iscritti al partito o gruppo politico che le promuove possono iscriversi quali «simpatizzanti» in apposito registro tenuto presso la segreteria dei comuni del collegio.

2. La tenuta del registro è a cura del Segretario comunale, o di suoi delegati, i quali al momento di ricevere l'iscrizione accer-

tano l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune.

Art. 125. - *1.* Della data di svolgimento delle elezioni primarie, delle sue modalità, delle categorie di aventi diritto e della possibilità di partecipare alle stesse in qualità di «simpatizzanti» del partito o gruppo politico che le promuove, è data notizia mediante affissioni pubbliche.

Art. 126. - *1.* Allo svolgimento delle elezioni primarie presiede, presso ciascuna delle sedi individuate, un ufficio composto da un presidente, nominato dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale tra i magistrati del tribunale nel cui distretto ricade il collegio elettorale, e da non più di quattro scrutatori designati dai partiti o gruppi politici promotori.

Art. 127. - *1.* Entro il giorno antecedente è trasmesso ai seggi l'elenco degli aventi diritto risultante dalla unificazione dell'elenco degli iscritti del partito o gruppo politico consegnato all'ufficio elettorale circoscrizionale e del registro dei simpatizzanti formato dalle segreterie comunali.

Art. 128. - *1.* Il voto nelle elezioni primarie è segreto, personale e libero.

2. Esso si esercita indicando una sola preferenza.

Art. 129. - *1.* Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio, che è pubblico, ed a decidere su tutte le questioni che insorgano durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. I risultati dello spoglio vengono trasmessi nelle ventiquattrore successive all'ufficio elettorale circoscrizionale insieme a una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni.

3. L'ufficio elettorale circoscrizionale è competente a decidere in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

4. L'eventuale annullamento delle operazioni svolte in una o più sedi non invalida le elezioni primarie svolte nel loro complesso qualora il numero di schede annullate non sia rilevante al fine di determinare il

risultato finale, salvo che le irregolarità riguardino circostanze che abbiano impedito agli aventi diritto di votare.

Art. 130. - *I.* Chi ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni primarie è candidato di diritto, salvo rinuncia, nel collegio per il partito o gruppo politico che le ha promosse.

Art. 131. - *I.* Per lo svolgimento delle elezioni primarie, per quanto non specificamente disposto nel presente titolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai titoli precedenti».

2. All'articolo 27 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole: «diritto di voto» sono inserite le seguenti: «, per la disciplina delle elezioni primarie».

